**COMUNE DI CUTRO**

**REGOLAMENTO COMUNALE VOLONTARIATO CIVICO**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art. 1

Il Comune di Cutro volendo garantire nell’ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli, iscritti nell’apposito elenco istituito ogni anno con apposita determinazione del Responsabile dell' Area affari generali, ed associati, iscritti nell' Albo regionale secondo gli indirizzi di cui alla L. R. n. 33/2012 e s.m.i.

Lo svolgimento delle attività non comporterà alcuna annessione istituzionale ma costituirà libera espressione di volontariato civico, al fine di sviluppare all’interno della comunità nuove forme di solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Le attività volontarie di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

1. sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e/o socioassistenziale per meglio adeguare gli orari d’accesso alle esigenze dell’utenza;
2. sorveglianza all’interno delle strutture scolastiche nelle fasi d’entrata ed uscita studenti;
3. attività di supporto e vigilanza presso il nido d’infanzia comunale;
4. attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;
5. assistenza di segretariato e attività informative nell’ambito delle attività dello sportello sociale e dei servizi informativi integrati socio-sanitari;
6. attività di supporto alla manutenzione dell’ambiente, verde, igiene pubblica e decoro urbano;
7. assistenza per la realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni, eventi sportivi;
8. la segnalazione di aree di degrado o la segnalazione di fenomeni di aggregazione incompatibili con una pacifica e civile convivenza;
9. ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, che non rientri tra le competenze istituzionali del comune o di altri enti giuridicamente costituiti, svolta in modo volontario e gratuito.

Art. 2

L’Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all’art. 1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell’attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Possono essere ammessi allo svolgimento delle “attività di volontariato civico” i seguenti soggetti:

- Associazioni di volontariato e/o Onlus;

- Comitati o gruppi di cittadini;

- Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali;

- Singole persone, di età non inferiore ad anni 18.

Tutti coloro che partecipano alle “attività di volontariato civico” devono essere in possesso della capacità di agire; non è ammessa la partecipazione di soggetti minorenni, ancorché emancipati.

La partecipazione è aperta a tutti i residenti e i domiciliati nel Comune di Cutro,anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

E’ istituito, presso l’Amministrazione Comunale, un Albo nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 1.

La gestione dell’Albo è affidata al Servizio Sociale del Comune, che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi all’iscrizione, cancellazione ed aggiornamento.

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l’attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l’iscrizione all’albo di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell’attività.

L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l’incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari.

Il comune non può avvalersi dell’opera volontaria di propri dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi ed altri prestatori d’opera professionale a favore dell’amministrazione comunale.

Art. 3

I volontari singoli che operano in collaborazione con il Comune di Cutro per una o più delle attività di cui all’art. 1) si coordinano con un Responsabile di Area individuato dall’Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

* 1. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, avvalendosi eventualmente anche dell’apporto professionale del medico competente;
  2. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest’ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste nel rispetto delle normative specifiche di settore;
  3. verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche disgiuntamente.

All’inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

I contenuti e gli scopi delle attività di volontariato civico saranno evidenziati in appositi “progetti” , redatti di comune accordo tra l’Amministrazione Comunale e i soggetti di cui al precedente art. 2; tali progetti dovranno indicare:

- la specifica attività che si intende svolgere;

- la durata dell’impegno assunto;

- il nominativo di un responsabile, il quale sarà il referente nei confronti del Comune sia per la stipula della convenzione, sia per eventuali segnalazioni o comunicazioni; tale soggetto avrà altresì il compito di organizzare e dirigere il gruppo di persone impegnato nello svolgimento delle attività proposte;

- gli impegni richiesti all’Amministrazione Comunale, ad esempio l’individuazione di uno spazio ove realizzare l’attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica ecc.

L’Amministrazione Comunale non riconoscerà alcun compenso, in denaro o in natura, ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività.

Sulla base del progetto verrà stipulata apposita convenzione nella quale verranno disciplinate le specifiche modalità di svolgimento delle attività e la durata della collaborazione.

L’Amministrazione Comunale potrà organizzare appositi corsi di formazione per i volontari impegnati nelle attività oggetto dei progetti di volontariato civico.

La competenza alla stipula della convenzione è del responsabile del servizio individuato.

Art. 4

Qualora le attività di cui all’art. 1) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l’Amministrazione potrà a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 5

Nella convenzione che verrà stipulata per lo svolgimento delle attività dovranno essere indicati espressamente gli obblighi delle parti, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle modalità, dei luoghi e dei tempi di realizzazione dei progetti,

2) all’indicazione delle iniziative di formazione o di aggiornamento rivolte ai volontari;

3) alle modalità di assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi, da parte dell’Amministrazione;

4) alle modalità di interruzione anticipata della collaborazione;

alla presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l’attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili

5) l’accettazione da parte dei volontari dell’impegno di operare nell’ambito dei programmi impostati dai servizi comunali, sotto la direzione del responsabile del servizio di riferimento;

6) l’impegno ad assicurare la necessaria continuità all’intervento;

7) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

8)la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;

la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

8) la dichiarazione di operare nel rispetto dell’ambiente o delle persone a favore delle quali viene svolta l’attività, impegnandosi a non comunicare a terzi notizie o informazioni, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte nel progetto;

9) le modalità di controllo dell’operato dei volontari da parte dell’ Amministrazione Comunale;

10) la possibilità, per i volontari, di rifiutarsi di eseguire prestazioni ritenute pericolose per se o per gli altri o per le quali non si sentano adeguatamente preparati.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall’Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 6

L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L’Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell’attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’Amministrazione Comunale.

Art. 7

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Art. 8

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l’Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell’Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l’immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell’utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 9

L’Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l’esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

L’Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L’Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell’elenco di cui all’art. 1) che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art.10

L’elenco di cui all’art. 1) istituito con apposito atto ed aggiornato con frequenza almeno annuale, a cura dell’ufficio di segreteria, può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all’intervento assistenziale di un singolo volontario.

I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l’Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell’attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 11

Le attività di volontariato non possono essere utilizzate per sostituire le prestazioni lavorative dei dipendenti o dei soggetti affidatari dei servizi comunali e degli incaricati o gestori di pubblici servizi.

Nessun tipo di rapporto di lavoro potrà essere instaurato tra il Comune e il volontario in conseguenza dello svolgimento dell’attività di volontariato civico.

E’ fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione o obolo, in denaro o in natura, per la loro opera.